

dotta l'elezione del 6 maggio. Tanto più questo mi par giusto in quanto che molti degli elettori sono accusati di essersi iscritti in due collegi. Il numero dei voti quindi, secondo la maggiore o minore quantità, potendo avere influito sulla posizione dei due che sono venuti in ballottaggio, mi pare che non vi sarebbe niente di male a farne domanda al municipio dell'ottavo collegio. Per conseguenza appoggio la proposta sospensiva dell'onorevole Ricciardi.

**PRESIDENTE.** Domando alla Camera se accetta la proposta fatta dal deputato Ricciardi.

Chi l'accetta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio I, le quali sono per la convalidazione dell'elezione dell'ottavo collegio di Napoli nella persona del signor Cicarelli.

(È convalidata.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

La Camera ricorderà che nella precedente tornata era stata svolta e appoggiata la proposta dei deputati Carboni e Valerio concernente un emendamento all'articolo 60. Si decise che, prima di porla ai voti, la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze dessero il loro avviso sulla proposta medesima. Quindi do la parola all'onorevole Lanza membro della Commissione.

**LANZA GIOVANNI.** L'emendamento proposto dagli onorevoli Carboni e Valerio tenderebbe a far sì che i comuni i quali hanno contratto un abbuonamento di dazio di consumo colla società appaltatrice, oppure sono altrimenti da essa amministrati, fossero svincolati a datare dal primo gennaio 1867, e quindi si lasciasse loro la facoltà di poter di nuovo abbuonarsi col Governo; quelli fra essi che non vorranno accordarsi, sarebbero di nuovo assoggettati all'appalto generale.

La Commissione, prima ancora che quest'emendamento fosse presentato, e nel corso de' suoi studi per preparare il disegno di legge ch'è sottoposto alla vostra discussione, s'è soffermata alquanto sopra le condizioni dei comuni, i quali hanno fatto un abbonamento colla società. La Giunta ha ricordato a se stessa che la discussione sulla legalità di questi appalti generali fu per due volte oggetto delle deliberazioni della precedente Legislatura; ha ricordato che la prima volta in cui di ciò si è discusso, fu sullo scorcio del 1864, e nell'occasione in cui si discutevano altri provvedimenti finanziari, presentati dal ministro Sella. Allora dopo un lungo e vivo dibattimento, la Camera decise che la risoluzione di tale questione fosse rimandata alla Commissione generale del bilancio per l'esercizio del 1866;

ma essa, stante la breve durata del tempo in cui la Camera rimase aperta, non ebbe campo di riferire sopra questa questione.

Però essendosi presentato dal Ministero nel mese di aprile, se non vado errato, un disegno di legge per chiedere la facoltà dell'esercizio del bilancio del 1865 in via straordinaria, in esso avea inserito un articolo, in forza del quale si chiedeva che la Camera approvasse definitivamente, e regolasse l'atto del potere esecutivo col quale si era addivenuto al contratto colla società appaltatrice dei dazi di consumo. In quell'occorrenza si sollevava novellamente una discussione come era succeduto nello scorcio dell'anno precedente; ma in seguito ad un ordine del giorno proposto dall'onorevole Rattazzi fu scartato quell'articolo relativo all'approvazione del contratto dell'appalto del dazio di consumo, e mentre si lasciava in disparte la risoluzione della questione di legalità, si riconosceva l'utilità e la necessità di conservare quell'appalto. Quindi l'approvazione del medesimo, se non seguì in maniera assoluta, ebbe luogo, direi così, in modo relativo per l'esercizio a cui si riferiva, cioè per quello del 1865.

Questi sono fatti che la Commissione ha stimato opportuno di riandare innanzi che questa controversia venga risolta.

Ciò premesso, dirò che alla Giunta è parso che non fosse assolutamente possibile l'esimersi dal riconoscere i fatti compiuti, e che, ammesso anche per un anno il contratto riguardo all'appalto del dazio di consumo, si intendeva necessariamente convalidato il contratto intero; imperocchè come mai poteva una società adattarsi a fare una così importante convenzione, che esige tante spese di primo stabilimento, e di impiegati, che avesse durato solo per un anno e poi dovesse cessare?

Quindi dal lato pratico, e della buona fede, lasciando per ora da banda la questione della regolarità di questa stipulazione, sembrò alla Giunta, che dietro le risultanze dei fatti che vengono esposti, sia non dicevole, ed intempestivo il voler risollevar ora la questione di legalità, e cercare di annullare questo contratto. Se la Camera avesse voluto infirmarlo, avrebbe dovuto farlo subito, cioè pochi mesi dopo che era stato conchiuso; allora, qualora lo avesse stimato, avrebbe potuto dichiarare che il contratto era nullo, perchè si era infranta la legge...

**VALERIO.** Domando la parola.

**LANZA GIOVANNI.** Ove la Camera avesse così opinato, non si sarebbe potuto dire che vi fu il tacito di lei consenso; la società poteva, se lo voleva, esporre anche davanti ai tribunali le ragioni che stimava vevoli a sostegno del suo assunto; ma, dopo un sì lungo intervallo di tempo, il venire a dichiarare ora che non si tiene più verun conto di questo appalto, che lo si considera come insussistente, e che, per conseguenza, con un articolo di legge si sciogliono i comuni dal contratto per l'ab-